



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 28 settembre 2015 ed iscritta al n. 2446 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2015 da:

- *[Redacted]*, rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Franco Fabiani e *[Redacted]* del foro di Como, con elezione di domicilio in Via Albertolli n. 9 – 22100 Como, presso e nello studio dei difensori, giusta delega a margine dell'atto introduttivo

ATTRICE

contro

- **Intesa Sanpaolo s.p.a. (CF. 10810700152)**, rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Filippo *[Redacted]* del foro di Monza, con elezione di domicilio in Via Italia n. 50 - 20900 Monza, presso e nello studio dei difensori, giusta delega agli atti telematici

CONVENUTA

Oggetto: Contratti bancari.

All'udienza del 19 febbraio 2020 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attrice: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiectis,*

In via principale:

in accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito prodotti sul conto corrente ordinario n. 061810 24, poi n. 6630-24, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per



inefficacia e inapplicabilità della stessa nonché, nonché la illegittimità di applicazione di un tasso debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 sino al 12 giugno 1998 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarato, altresì, il diritto all'accredito di interessi creditori al tasso di cui all'art. 117 TUB, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti, e per l'effetto condannare l'istituto di credito oggi convenuto a riaccreditare sul conto corrente della attrice la somma di € 95.813,72 emergente all'esito della svolta attività peritale (si veda pag. 5 della integrazione di perizia) ed in risposta al formulato quesito peritale, con la conseguenza che il conto corrente al 31 dicembre 2011, in luogo del saldo debitore di - € 46.419,62, assumerà un saldo creditore a favore del correntista di + € 49.394,10.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

Per la convenuta: *“Ferme e richiamate le osservazioni già svolte in ordine alle conclusioni della CTU depositata in atti e ribadito come la prescrizione dell'avversa domanda sia pienamente operante anche rispetto alla domanda di rettifica del saldo, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, voglia così giudicare:*

In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per la mancata individuazione delle rimesse solutorie (pagamenti) dei quali è chiesta la ripetizione;

Accertare e dichiarare la prescrizione della domanda attorea laddove riferita a competenze e spese addebitate in data antecedente il 16 giugno 2004, in quanto tali competenze e spese sono state pagate prima di tale data.

Nel merito: Rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum;

In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - L'impresa individuale _____), sulla premessa di aver acceso presso l'allora Banco Ambrosiano Veneto, filiale di Besana Brianza, un rapporto di conto corrente con apertura di credito, ancora in essere con Intesa Sanpaolo e contraddistinto con il n. 6630-24, dopo aver richiesto alla banca copia della documentazione contrattuale ed ottenuto il contratto datato 15.1.1992 privo delle pattuizioni sulle clausole operative e con previsione di capitalizzazione degli interessi debitori a periodicità trimestrale contro quella annuale degli interessi creditori (doc. 2 dell'attrice), con



raccomandata del 9.6.2014 (doc. 1 dell'attrice) ha contestato alla banca l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, spese fisse di chiusura trimestrale, commissioni massimo scoperto e interessi ultralegali per complessivi euro 117.015,32.

Non avendo raggiunto alcun accordo (v. verbale procedimento di mediazione al doc. 3 dell'attrice) e venendo anzi intimata del pagamento di euro 23.228,38 per saldo debitore con raccomandata del 9.6.2015 (doc. 4 dell'attrice), ha avviato la presente causa per denunciare l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi a debito, l'illegittima applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale fino al 31.12.1993 ed al tasso di cui all'art. 117 TUB dall'1.1.1994, l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto e di spese di chiusura trimestrale, chiedendo così la condanna della banca a rettificare il saldo di conto corrente mediante il riaccredito in conto di euro 137.286,71 con riconoscimento, nel caso in cui il conto fosse divenuto attivo, degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB.

2. - Si è costituita in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. la quale ha dedotto l'inammissibilità della domanda di ripetizione, essendo il conto corrente ancora aperto, ed ammettendo eventualmente una mera domanda di accertamento, ma in questo caso *“dovrebbe peraltro dubitarsi della sussistenza di un interesse ad agire in assenza della prova di un affidamento tuttora in essere, tale cioè da giustificare la richiesta di veder accertato un saldo destinato ad essere superato dalla successiva evoluzione del rapporto”*.

Ha quindi richiamato l'onere della prova in capo all'attrice, integrando comunque la produzione documentale di controparte (docc. 3-11 della convenuta) ed ha eccepito la prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria relativa ad addebiti operati nel decennio prima della ricezione della raccomandata del 9.6.2014, avvenuta il 16.6.2014, allegando apposita perizia di parte in proposito (doc. 12 della convenuta). Ha poi ripercorso le doglianze attoree, confutandole punto per punto.

3. - In corso di causa è stata disposta C.T.U., affidata al dott. Massimo Balconi, il quale ha depositato apposito elaborato scritto in data 30.10.2018 e quindi successiva integrazione il 15.1.2020.

4. - Preliminarmente va sgombrato il campo dall'eccezione di inammissibilità della domanda sostenuta dalla banca: l'attrice, invero, non ha chiesto la ripetizione di pagamenti bensì l'accertamento dell'illegittimità di alcuni addebiti operati in conto corrente e la conseguente condanna della banca a



riaccreditare in conto quanto illegittimamente trattenuto. La validità di una simile azione e l'esistenza di un sotteso interesse giuridicamente apprezzabile, che non può raggiungersi senza la pronuncia del Giudice, sono stati da ultimo definitivamente riconosciuti dalla Suprema Corte (Cass. 5.9.2018 n. 21646), anche in un'ipotesi di assenza di rimesse solutorie: il correntista ha comunque un interesse a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o meno delle clausole contestate e l'esistenza o non di addebiti illegittimamente operati in proprio danno, con il ricalcolo del saldo parziale, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. L'apprezzamento sul piano pratico di tale interesse può cogliersi in più direzioni: quella della esclusione per il futuro di annotazioni illegittime; quella del ripristino a suo favore di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli, indebitamente ridotto da addebiti non dovuti; quella della riduzione dell'importo che la banca, rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.

5. - Venendo al merito delle questioni, occorre prendere le mosse dalla C.T.U., che ha correttamente e compiutamente esaminato la documentazione prodotta dalle parti con riguardo al rapporto di conto corrente n. 6630-24 (prima n. 06181024) e alla relativa apertura di credito.

In particolare, il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza è del 15.1.1992 (doc. 2 dell'attrice) – sottoscritto dal solo correntista, ma qualsivoglia dubbio sulla validità di esso, seppur mancante della sottoscrizione della banca, è da ritenersi superata alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite 16.1.2018 n. 898 (successivamente confermata da altra pronuncia a Sezioni Unite 23.1.2018 n. 1653, che hanno avviato un indirizzo poi sempre ribadito: Cass. 29.11.2018 n. 30885; Cass. 21.6.2018 n. 16406; Cass. 21.6.2018 n. 16362; Cass. 18.6.2018 n. 16070; Cass. 6.6.2018 n. 14646; Cass. 4.6.2018 n. 14243) – e prevede, fra le clausole di interesse al fine del decidere (v. art. 7), una differente periodicità di capitalizzazione nei rapporti dare/avere (*“I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e di chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento. I conti che risultino debitori, anche saltuariamente, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando gli interessi dovuti dal Correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto...”*), la determinazione degli interessi



debitori *per relationem* attraverso il rinvio agli usi di piazza (“*Gli interessi dovuti dal Correntista all’Azienda di credito, salvo patto diverso, s’intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e comunque in misura non inferiore al “prime rate” o, in caso di mora, a sei punti percentuali in più del prime rate, così come rilevato dall’Associazione Bancaria Italiana e pubblicato dalla stampa economica con decorrenza dal giorno successivo a quello cui la rilevazione fa riferimento detti interessi producono a loro volta interessi nella stessa misura*”) ed analoga modalità di rinvio agli usi di piazza per le operazioni di accredito e addebito e per spese e commissioni di massimo scoperto (“*Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili e comunque negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta conto*”). All’art. 15 è regolato lo *ius variandi*: “*L’azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di conto corrente. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall’azienda di credito mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal correntista oppure mediante avviso esposto nei locali dell’azienda o pubblicato nella stampa locale ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione o avviso*”.

Con data certa del 12.6.1998 le parti hanno concluso un contratto di apertura di credito in conto corrente (doc. 3 della convenuta), sottoscritto dal correntista, avente ad oggetto la “*proroga o aumento apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa*”, senza peraltro che risultino prodotti agli atti precedenti aperture di credito. La banca ha accordato, con durata a revoca, un’apertura di credito di lire 90.000.000 (euro 46.481,00) stabilendo il tasso d’interesse (tasso annuo d’interesse – parte assistita da garanzia reale: 9,000% con capitalizzazione trimestrale; tasso annuo d’interesse – parte non assistita da garanzie: 9,750% con capitalizzazione trimestrale; tasso annuo d’interesse – su eventuale scoperto oltre il limite dell’apertura di credito: 12,750% con capitalizzazione trimestrale), una commissione trimestrale sul massimo scoperto (per la parte eventualmente assistita da garanzia reale: 0,250%; per la parte non garantita: 0,250%; sull’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito: 0) e l’interesse di mora (tasso annuo d’interesse di mora: “prime rate ABI” tempo per tempo vigente aumentato di cinque punti percentuali con capitalizzazione trimestrale).



Altra pattuizione sottoscritta da entrambe le parti (dalla banca in data 28.10.2011 e dal correntista in data 30.11.2011) è l'integrazione contrattuale inerente la concessione di apertura di credito sul conto corrente (doc. 11 della convenuta), che reca le seguenti condizioni economiche: tasso debitore d'interesse nominale annuo: 12,470% (eff. annuo 13,065%); tasso debitore d'interesse nominale annuo (oltre fido): 12,700% (eff. annuo 13,317%); commissione disponibilità fondi 0,50% calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando detta percentuale alla media dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre stesso, esclusa quella concessa a tassi differenziati e quella concessa a titolo di prefinanziamento mutuo.

Altre pattuizioni prodotte in atti e segnatamente il contratto di anticipo e sconto di portafoglio datato 30.1.2007 (doc. 4 della convenuta) e l'analogo del successivo 12.11.2007 (doc. 5 della convenuta), nonché l'integrazione contrattuale del 28.1.2009 (smobilizzo portafoglio anticipi al doc. 6 della convenuta), non sono state ritenute rilevanti dal C.T.U., *“non apparendo interferenze sostanziali con il conto corrente e l'apertura di credito”*.

Il C.T.U. ha inoltre passato in rassegna le numerose comunicazioni inerenti il conto corrente e l'apertura di credito, tutte prive di firme ovvero sottoscritte solamente dall'istituto di credito (si rinvia alle pagg. 17-25 della perizia).

Quanto agli estratti conto, risultano prodotti in atti dalla banca (relativo doc. 20) gli estratti analitici per i periodi dall'1.10.2002 (4° trimestre 2002) al 30.6.2004 (2° trimestre 2004). L'attrice ha invece prodotto (docc. 6-92) gli estratti conto scalari, con i dettagli delle competenze ed i saldi valuta, dal 1° trimestre 1991 al 4° trimestre 2011, ma con alcuni periodi incompleti (mancano 1° trimestre 1993 e 4° trimestre 1995), specie per gli anni 1998/1999.

La convenuta ha quindi dedotto l'insufficienza della documentazione, la cui produzione compete principalmente all'attrice, al fine dell'accoglimento della domanda.

Il C.T.U. ha però chiarito come anche per i periodi relativi ai soli scalari ed anche se in carenza di documentazione specifica per alcuni trimestri, è stato comunque in condizione di ricostruire con adeguata attendibilità i movimenti giornalieri (*“partendo dai saldi valuta riportati nei riassunti scalari”*), inserendoli in apposito *software* di calcolo. La ricostruzione effettuata dal C.T.U. (cfr. tabella 2.3 allegata alla perizia) deve allora considerarsi basata su sufficiente documentazione, del tutto idonea



a consentire al Consulente di elaborarla con metodo matematico e di ricavare per induzione i pochi dati mancanti.

6. - Dall'esame dei riferiti documenti si ricavano quindi i seguenti dati.

6.1 - Nel contratto iniziale del 15.1.1992 (stipulato anteriormente alla Legge 17.2.1992 n. 154 recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) non risulta una pattuizione dei tassi di interesse, bensì una clausola di rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza che va dichiarata nulla (per la nullità delle clausole del contratto di conto corrente che prevedano la corresponsione di interessi superiori al tasso legale determinati "secondo uso piazza": Cass. 9.3.2016 n. 4567; Cass. 30.10.2015 n. 22179; Cass. 8.5.2008 n. 11466). Solo col contratto di apertura di credito del 12.6.1998 risulta stabilita la misura dei tassi debitori per la parte garantita (9,00%), non garantita (9,75%) e sull'eventuale scoperto oltre il limite dell'apertura di credito (12,75%). Il successivo contratto di integrazione contrattuale dell'apertura di credito, sottoscritto dalla banca il 28.10.2011 e dal correntista il 30.11.2011, stabilisce la misura dei tassi debitori entro il fido (12,47%) e oltre il fido (12,70%) nonché la commissione disponibilità fondi (0,50%).

6.2 - Lo *ius variandi* era invece regolato al surriportato art. 15 del contratto 15.1.1992 e nuovamente previsto nel contratto di apertura di credito del 12.6.1998 con rinvio alle prescrizioni della Legge 154/1992 (*"Resta inteso che il nostro istituto si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche sopraindicate, rispettando in caso di variazioni a voi sfavorevoli, le prescrizioni della Legge 17.02.1992 n. 154"*).

6.3 - Con riguardo alla commissione massimo scoperto (CMS), il contratto iniziale del 15.1.1992 reca il solito generico rinvio agli usi su piazza, del tutto insufficiente per ritenere conclusa una pattuizione determinata nell'oggetto. Nel contratto di apertura di credito del 12.6.1998 la CMS risulta invece sufficientemente determinata: commissione trimestrale dello 0,250% per la parte eventualmente assistita da garanzia reale ed analoga percentuale per la parte non garantita; nulla sull'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito. Sull'estratto conto al 30.6.2003 (doc. 20 della convenuta), in applicazione della pattuizione sullo *ius variandi*, la banca ha comunicato che *"In conformità all'art. 118 Del D.Lgs 385/93 ... Commissione trimestrale su massimo scoperto: decorrenza 30.06.2003 – commissione 0,750%"*.



6.4 - Dal 3° trimestre 2009 la banca, in luogo della CMS, ha iniziato ad applicare commissione disponibilità fondi (CDF) con la percentuale trimestrale dello 0,50%. L'unica pattuizione rinvenuta agli atti è la citata integrazione contrattuale del 30.11.2011, ove è prevista la CDF allo 0,50% ogni trimestre solare applicata alla media dell'importo delle aperture di credito.

6.5 - Si è già detto come nel contratto 15.1.1992 risulti una diversa capitalizzazione degli interessi passivi rispetto a quelli attivi, i primi capitalizzati trimestralmente mentre i secondi annualmente.

E' ben noto alle parti in causa lo sviluppo giurisprudenziale e legislativo subito dalla materia: il fenomeno dell'anatocismo bancario, ritenuto per lungo tempo legittimo, è stato sovvertito dalla Corte di Cassazione nel marzo/aprile 1999, con tre pronunce consecutive, nelle quali è stato evidenziato come la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, fosse basata su un mero uso negoziale ex art. 1340 c.c. (in quanto adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su una vera e propria norma consuetudinaria ex artt. 1 e 8 Preleggi, con la conseguenza di non essere idonea a derogare alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., che disciplina i limiti in cui sono dovuti gli interessi sugli interessi, richiedendo una convenzione posteriore alla scadenza ed un decorso di almeno sei mesi, salvi i diversi usi normativi (Cass. 16.3.1999 n. 2374; Cass. 30.3.1999 n. 3096; Cass. 17.4.1999 n. 3845). L'impostazione non è stata più abbandonata (Cass. 11.11.1999 n. 12507; Cass. 4.5.2001 n. 6263; Cass. 28.3.2002 n. 4490; Cass. 13.6.2002 n. 8442; Cass. 20.8.2003 n. 12222).

Il Legislatore è quindi intervenuto nella materia, all'evidente intento di evitare un diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito, dettando, con il comma 3 dell'art. 25 del Decreto Legislativo 4.8.1999 n. 342 ("Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente"), una norma *ad hoc*, volta ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova



disciplina, dettata sempre dal medesimo articolo, con l'introduzione del comma 2 dell'art. 120 T.U.B. ("Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori").

La norma ha però incontrato lo sbarramento di incostituzionalità per eccesso di delega (Corte Cost. 17.10.2000 n. 425) e le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 4.11.2004 n. 21095) sono tornate a ribadire la nullità delle clausole anatocistiche. La nomofilachia della Corte ha dato buon esito, tanto da non individuarsi alcuna pronuncia contrastante negli anni a seguire e con affermazione, oltretutto, della rilevabilità d'ufficio della nullità in questione (Cass. 25.2.2005 n. 4092; Cass. 25.2.2005 n. 4093; Cass. 25.2.2005 n. 4094; Cass. 19.5.2005 n. 10599; Cass. 13.10.2005 n. 19882; Cass. 1.3.2007 n. 4853; Cass. 19.3.2007 n. 6514; Cass. 10.10.2007 n. 21141; Cass. 30.11.2007 n. 25016; Cass. 8.5.2008 n. 11466; Cass. 25.11.2010 n. 23974; Cass. 3.5.2011 n. 9695). In materia sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite con la sentenza 2.12.2010 n. 24418, per chiarire una conseguenza della declaratoria di nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nell'apertura di credito in conto corrente per contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., ossia la modalità di calcolo degli interessi a debito del correntista. Superando pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli interessi devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, compresa quella annuale (invece ritenuta in numerosi arresti di merito), giacché il medesimo art. 1283 c.c. osta anche ad una simile previsione negoziale e manca un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza (successivamente: Cass. 7.9.2018 n. 21875; Cass. 13.10.2017 n. 24153; Cass. 17.8.2016 n. 17150; Cass. 14.3.2013 n. 6550).

L'anatocismo applicato dalla banca convenuta in forza dell'art. 7 delle condizioni del contratto 15.1.1992 è dunque illegittimo.

La banca stessa si è difesa sostenendo che, comunque, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovesse considerarsi legittima a decorrere dalla pubblicazione fatta sulla Gazzetta Ufficiale



della regolamentazione degli interessi creditori e debitori con identica periodicità trimestrale (comunicazione 16.5.2000 al doc. 13 della convenuta).

Sul punto deve rammentarsi che l'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, che così recita: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Deve quindi esser stabilito se, nel caso di specie, l'adeguamento da parte della banca alla delibera CICR possa considerarsi o meno quale condizione peggiorativa della precedente regolamentazione del rapporto.

Ora, pare troppo semplicistico dare per scontato che l'introduzione del principio di reciprocità (a cadenza trimestrale) nella capitalizzazione degli interessi sia senz'altro migliorativa per la cliente, la quale, fino a quel momento, subiva la capitalizzazione con una sperequazione a suo danno. Così opinando, infatti, si avvalorerebbe la conclusione di far derivare dall'inosservanza della legge (come deve essere qualificata la violazione del divieto di anatocismo da parte della banca) un effetto favorevole per il trasgressore (la banca): l'incongruità giuridica della soluzione, oltre che la paradossalità della stessa sul piano logico, la rendono inaccettabile. Il riferimento che l'art. 7 della delibera CICR fa alle "condizioni precedentemente applicate" non può allora esser riportato alle modalità effettivamente osservate dalla banca nella gestione del rapporto di conto corrente, ma piuttosto alle condizioni che il rapporto avrebbe dovuto avere alla luce della normativa imperativa vigente. Diviene, così, evidente come l'adeguamento alla delibera CICR rappresenti per



una condizione peggiorativa, segnando il passaggio dall'assenza di capitalizzazione a quella trimestrale, seppur in regime di reciprocità. A questo punto la banca, in applicazione del comma 3, avrebbe dovuto inserire la previsione di capitalizzazione trimestrale in una specifica pattuizione contrattuale da approvarsi per iscritto (principi da ultimo confermati nella Suprema Corte: Cass. 12.3.2020 n. 7105; Cass. 21.10.2019 n. 26779; Cass. 21.10.2019 n. 26769)

Non risultano prodotti agli atti, successivamente all'1.7.2000, altri contratti o documenti da cui risulti un'approvazione scritta specifica della cliente della clausola anatocistica reciproca.

6.6 - Infine, con riferimento agli interessi creditori, in nessuno dei documenti contrattuali prodotti agli atti di causa si rinviene una pattuizione scritta al proposito.

7. - Tramutando quanto sinora detto in criteri di ricalcolo del conto corrente, vanno considerati i seguenti parametri:

- tassi debitori: quelli applicati dalla banca ma, in caso di variazioni sfavorevoli al correntista, mantenimento del tetto massimo rappresentato dai tassi pattuiti;
- CMS: esclusione fino al 12.6.1998; successivamente 0,25% sul fido (sia parte assistita da garanzia reale, sia parte non assistita) e nulla sullo scoperto; dal 30.6.2003 0,75% su tutto lo scoperto, salvo il periodo dall'1.1.2005 all'1.4.2007, dove la banca ha applicato lo 0% fino a concorrenza di euro 27.488,00;
- CDF: escludendola fino al 29.11.2011 ed applicandola dal 30.11.2011;
- anatocismo: escludendo per tutto il periodo la capitalizzazione trimestrale e addebitando gli interessi semplici maturati con valuta al termine del rapporto sino alla chiusura del rapporto;
- interessi creditori: applicazione agli eventuali saldi attivi, che sarebbero maturati a favore dell'attrice per effetto della epurazione degli addebiti contestati, del saggio legale fino al 31.12.1993 e del saggio ex art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT *pro tempore* vigente).

8. - La banca ha comunque richiesto l'esclusione di ogni ricalcolo con riferimento al periodo anteriore al 16.6.2004, eccependo l'intervenuta prescrizione.

Tuttavia è da rilevarsi come sia solo l'azione di ripetizione ad essere soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che, come definitivamente chiarito da Cass. S.U. 2.12.2010 n. 24418, decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto per i versamenti eseguiti dal correntista in



pendenza del rapporto che abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, mentre dalla data di annotazione in conto per i versamenti aventi natura solutoria. Vertendosi qui invece in un'azione di accertamento di illegittimi addebiti in conto corrente ancora aperto dovuti a nullità di clausole pattizie o a modifiche unilaterali delle stesse fuori dai casi consentiti dalla legge e dunque ancora nulle o addirittura in assenza di accordo, trova applicazione il principio di imprescrittibilità dell'azione di nullità ex art. 1422 c.c..

9. - Tirando le somme da tutto quanto precede, in forza dei conteggi da ultimo eseguiti dal C.T.U. nel supplemento di perizia del 15.10.2020 (cfr. in particolare pagg. 4 e 5 nonché le tabelle ed i prospetti ivi richiamati) in perfetta applicazione dei criteri di cui al §. 7, il ricalcolo fa segnare una rettifica di euro 95.13,72 a favore del cliente: dal momento che il saldo originario al 31.12.2011 segnava un passivo di euro 46.419,62, deve concludersi che per effetto delle rettifiche il saldo alla medesima data del 31.12.2011 assume un saldo creditore di euro 49.394,10.

10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, la banca convenuta va condannata a rifonderle al legale della società attrice, dichiaratosi antistatario, nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (pari all'effettiva condanna), dell'attività concretamente effettuata, del tenore degli atti e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro 12.264,00 (di cui euro 264,00 per anticipazioni ed euro 12.000,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Le spese di C.T.U., liquidate in euro 8.845,80 oltre oneri di legge per la prima perizia ed in euro 4.000,00 per il supplemento, sono definitivamente accollate alla banca convenuta.

Rientrano, infine, fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che l'attrice ha dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 3.1.2013 n. 84; Cass. 16.6.1990 n. 6056; Cass. 12.12.1985 n. 3897; Cass. 29.6.1985 n. 3897; Cass. 5.11.1977 n. 4707; Cass. 25.11.1975 n. 3946; Cass. 6.6.1972 n. 1752; Cass. 3.3.1972 n. 625; Cass. 19.7.1965 n. 1626). E' certo che il C.T.P. abbia effettuato le prestazioni di cui dà conto l'elaborato peritale del C.T.U. e quello dello stesso C.T.P., allegato alla consulenza d'ufficio. La nota del C.T.P. allegata agli atti e portante compensi per euro 6.656,00 oltre oneri di legge appare equa e coerente con l'attività prestata, sicché la banca va condannata a rifonderla all'attrice.



Per Questi Motivi

Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così provvede:

CONDANNA

Intesa Sanpaolo s.p.a. (CF. 10810700152), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a riaccreditare sul conto corrente della società attrice la somma di euro 95.813,72 con la conseguenza che il conto corrente al 31 dicembre 2011, in luogo del saldo debitore di - 46.419,62 euro, assumerà un saldo creditore a favore della correntista di + 49.394,10 euro.

CONDANNA

Intesa Sanpaolo s.p.a. (CF. 10810700152), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare all'avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario, le spese di lite per euro 12.264,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché a rifondere le spese di C.T.P. per euro 6.656,00 oltre oneri di legge.

PONE

definitivamente le spese di C.T.U. a carico della banca convenuta.

Così deciso in Lecco giovedì 20 agosto 2020.

IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi

